

**Implicazioni ed adempimenti derivanti dalla nuova
classificazione CLP a seguito del recepimento della
nuova Direttiva 2012/18/UE “SEVESO III”:
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti**

**Le caratteristiche e novità principali:
Definizioni e Campo di applicazione
Nuovi criteri di verifica di assoggettabilità
a seguito della classificazione CLP**

**La nuova normativa italiana – DLgs 105/2015:
Autorità competenti ed i loro compiti e gli adempimenti delle Aziende
Obblighi e scadenze di legge**

Fausto Zani



SYRECO

SEVESO III

Direttiva 2012/18/UE

Controllo del pericolo di incidenti rilevanti

La Direttiva 2012/18/UE è una Direttiva “quadro”
a cui tutti gli stati membri della comunità europea dovevano conformarsi
entro il 31 Maggio 2015, per applicarla dal 1° giugno 2015,
data di decadenza della Direttiva 96/82/CE “Seveso II”.

Le istituzioni italiane hanno portato a termine, un procedimento di elaborazione e consultazione, finalizzato con la emanazione del **DLgs 105 del 15 Luglio 2015**,
“**Testo Unico RIR**”, entrato in vigore il 29 luglio scorso, che sostituisce, incorpora e aggiorna buona parte della normativa vigente in materia (DLgs 334/99 e s.m.i. e collegati),

riprendendone e ribadendone i contenuti
od introducendo delle modifiche a volte molto significative nel proprio ordinamento

con emissione di nuovi provvedimenti (sotto forma di Allegati) e con una più precisa definizione delle Autorità competenti, dei loro compiti e degli adempimenti in capo ai Gestore

**Scopo principale della nuova Direttiva è quello di assicurare la
coerenza con il regolamento CLP 1272/2008,**

oltre a chiarire e migliorare la leggibilità di alcuni dubbi della
precedente Direttiva 96/82/CE, poi modificata dalla 2003/105/CE



SYRECO

SEVESO III

OBIETTIVI DEL RECEPIMENTO ITALIANO

La nuova Direttiva introduce e rafforza le novità derivanti dal **Trattato di Lisbona, tenendo conto delle difficoltà o carenze nella esperienza maturata dagli stati membri nella applicazione della precedente Direttiva,**

nonché dei principi stabiliti dalla **Convenzione di Aarhus del 1998,**

con specifico riferimento ai seguenti aspetti ed obiettivi, ai quali dichiaratamente si richiama la nuova normativa italiana:

- migliorare ed aggiornare la applicazione della Direttiva, con particolare riferimento alle misure di controllo degli stabilimenti interessati,**
- semplificarne l'attuazione e ridurre gli oneri amministrativi per il Gestore e per le Autorità competenti,**
- garantire ai cittadini coinvolti un miglior accesso alla informazione,**
- assicurare la efficace partecipazione alle decisioni in materia di nuovi insediamenti o modifiche, garantita anche con la possibilità di avviare azioni legali nel caso in cui ciò non avvenga come previsto dalle disposizioni che verranno emanate**

DEFINIZIONI : Stabilimento

- a) "**STABILIMENTO**", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più *impianti* (*NDR o depositi, come da definizione*), comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;
gli stabilimenti sono o stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- b) "stabilimento di **soglia INFERIORE - SI**", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella **colonna 2** della Parte 1[^] o nella colonna 2 della Parte 2[^] dell'Allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1[^], o nella colonna 3 della Parte 2[^] dell'Allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
- c) "stabilimento di **soglia SUPERIORE - SS**", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella **colonna 3** della Parte 1[^] o nella colonna 3 della Parte 2[^] dell'Allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato I;
- d) "stabilimento **ADIACENTE**", uno stabilimento ubicato in prossimità di un altro stabilimento (*NDR di diverso Gestore*), tale da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
(*NDR vedi nuove disposizioni in materia di "EFFETTI DOMINO"*)

DEFINIZIONI : Stabilimento

A loro volta gli Stabilimenti si distinguono in:

e) “**NUOVO** stabilimento”:

1) avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) rientra nell'ambito di applicazione del futuro decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore SI che diventa uno stabilimento di soglia superiore SS, o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti od attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose

==> (NDR: quindi per effetto di un atto o una decisione deliberata del GESTORE);

f) "stabilimento **PRE-ESISTENTE**", uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e successive modificazioni e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) "**ALTRO** stabilimento", un sito che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, od uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, **per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e)**;

==> (NDR: quindi per effetto della **nuova classificazione** CLP o successive modifiche della ⁵ classificazione, ma **non** per un aumento delle quantità detenute di sostanze pericolose);

DEFINIZIONI : Responsabilità ed Attività svolte

- i) **"GESTORE"**, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
- h) **"IMPIANTO"**, un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi o fuori terra od a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
- r) **"DEPOSITO"**, la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- s) **"deposito TEMPORANEO INTERMEDIO"**: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
(NDR: nuova definizione, molto importante che, pur non introducendo limiti temporali e caratteristiche tecniche dell'area di deposito, consente di distinguere le attività di ⁶ deposito e logistica dagli scali ferroviari ed intermodali ed accertare l'assoggettabilità di stabilimenti con determinate operazioni connesse con la fase di trasporto)

DEFINIZIONI : i soggetti coinvolti

- t) "**PUBBLICO**", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, le associazioni, le organizzazioni od i gruppi di tali persone riconosciute ai sensi della disciplina vigente diritto o prassi nazionale
- u) "**PUBBLICO INTERESSATO**": il pubblico che **subisce o può subire gli effetti** delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'art. 24, comma 1,
o che ha un interesse da far valere in tali decisioni;
ai fini della presente definizione, **le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente** che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina 7
vigente, si considerano portatrici di un siffatto interesse.

- v) “**ISPEZIONI**”, tutte le **azioni di controllo**, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’Autorità competente al fine di **controllare e promuovere il rispetto dei requisiti** fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti;

NDR: l’articolato ed allegato tecnico riferito alle Ispezioni ribadiscono gli attuali requisiti e contenuti delle norme attuale e le attuali modalità di conduzione

*Coerentemente con la definizione di **Autorità competente**, la bozza in emissione demanda al **CTR per gli SS ed alle Regioni per gli SI** la pianificazione, l’organizzazione delle ispezioni e le verifiche conseguenti, stabilendo però il **requisito minimo di legge** di una **visita ispettiva SGS**:*

SS → **periodicità almeno annuale**

SI → **periodicità almeno triennale**

In accordo agli OBIETTIVI dichiarati, **le attività di controllo potrebbero però subire una “accelerazione”**, tendendo al rispetto della periodicità prevista dalla Direttiva con la auspicabile, ma per ora non prevista, **distinzione fra “prima ispezione” ed “ispezione periodica di mantenimento”**,
nonchè la valorizzazione delle Certificazioni volontarie, Autorizzazioni ed il Coordinamento con altre verifiche in materia almeno ambientale e di sicurezza e tutela della salute

DEFINIZIONI – Autorità competente

- z) “**AUTORITÀ COMPETENTE - AC** in materia di rischio di incidente rilevante”:
- il **Comitato Tecnico Regionale (CTR)**, presso la Direzione Regionale VVF per gli stabilimenti di soglia superiore; **= SS → CTR**
 - la **Regione**, o l’Organismo da essa designato (ad es. Provincia autonoma od ARPA), per gli stabilimenti di soglia inferiore; **= SI → Regione**

(NDR: il DLgs 105/15 demanda alle Regioni la definizione dei propri procedimenti che disciplinino le loro competenze in materia);

ad es.: si è in attesa di notizie sui tempi, modalità e contenuti della riemissione / modifica della normativa “RIR” in Regione Lombardia : LR 19/2001)

Art. 5**Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -****MATTM**

1. Esercita funzioni di **indirizzo e coordinamento** (vedi Art.11) e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle AC
2. Attua lo **scambio di informazioni** nell'ambito dell'Unione europea a Commissione e Stati membri:
 - a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno, per **assenza di pericolo di incidente rilevante** al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;
 - b) **effetti transfrontalieri** di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore,
 - c) **accadimento incidenti rilevanti** verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'Allegato 6 (*NDR invariati*), con le modalità di cui all'art. 26;
 - d) presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE;
 - e) comunica alla Commissione europea il **nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti** all'Art. 2, comma 1,.
3. **Coordina ed indirizza** la predisposizione e l'aggiornamento, da parte di **ISPRA**, dell'**inventario degli stabilimenti soggetti** e gli esiti di valutazione dei Rapporti di Sicurezza e delle Ispezioni. L'inventario sarà utilizzato anche al fine della **trasmissione delle Notifiche da parte dei Gestori e dello scambio delle informazioni** tra le Amministrazioni competenti
4. Le AC rendono disponibili, per via telematica, **al MATTM le informazioni necessarie** per le comunicazioni di cui al comma 2.

SdD: COMPETENZE E COMPITI**Art. 6 Funzioni del Ministero dell'interno****MI & suoi organismi: CTR , Prefetto**

1. Istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un **Comitato Tecnico Regionale (CTR)**.
NDR lo stesso attuale con una composizione leggermente modificata
2. In collaborazione con l'ISPRA, predispone il **piano di ispezioni** (Art. 27, comma 3 per gli stabilimenti di **soglia superiore - SS** e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.
3. Il **CTR**, per gli stabilimenti di soglia **superiore - SS**:
 - a) effettua le **istruttorie sui Rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi**;
 - b) **programma e svolge le ispezioni ordinarie** di cui all'Art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
 - c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale VVF, le **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'art. 28;
 - d) fornisce al **MATTM le informazioni necessarie** per gli adempimenti di cui all'art. 5.
4. Il **CTR** fornisce, su istanza del Comune, un **parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica**,
fornisce alle Autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i **pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione**, come previsto all'art. 22;
5. Il **CTR**, d'intesa con (NDR Regione o Prov. Autonoma), individua gli **stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti** e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'art. 19;
6. Il **Prefetto** competente per territorio **predispone i Piani di Emergenza Esterna per gli stabilimenti di soglia superiore - SS ed inferiore - SI** e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli art. 21 e 25.

Art. 7

(Funzioni della **Regione – Prov. autonoma**)

1. per gli stabilimenti di **soglia inferiore - Sl**:
 - a) predispone il **piano di ispezioni** di cui all'art. 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b) si esprime, ai sensi dell'Art. 19, al fine della **individuazione degli stabilimenti soggetti ad *effetto domino* e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti**;
 - c) fornisce **al MATTM le informazioni necessarie** per gli adempimenti di cui all'Art. 5.

Art. 8
(Funzioni del **Comune**)

1. Esercita le funzioni relative al :

a) controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'art. 22 (*NDR Elaborato Tecnico RIR*);

b) informazione,
come previsto agli art. 23
(*NDR del PUBBLICO, come già attualmente in capo al Sindaco, con diffusione ed accessibilità in internet sul sito del Comune*),

consultazione e partecipazione ai processi decisionali,
come previste agli art. 24
(*NDR del PUBBLICO INTERESSATO come dovrà essere*)

La Direttiva 2012/18/UE - ed il DLgs 105/15 che l'ha recepita - si rivolgono agli **Stabilimenti soggetti**,
cioè l'intera area sottoposta al controllo di un **Gestore**
nella quale sono presenti **sostanze pericolose**,
appartenenti ad un determinato elenco, in quantità
massima superiore ad un determinato limite di soglia.

NDR salvo che per quelli esclusi dal c.a.

Gli stabilimenti si dividono in **3 categorie**:

- stabilimento di soglia inferiore – SI (*ex Art. 6 DLgs 334/99 e s.m.i.*)
- stabilimento di soglia superiore – SS (*ex Art. 8 DLgs 334/99 e s.m.i.*)
- stabilimenti non soggetti - NS

La Direttiva NON si applica:

- agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi **militari**;
- ai pericoli connessi alle **radiazioni ionizzanti** derivanti dalle sostanze;
- **al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio** comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, **al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva**

*NDR salvo quanto stabilito al comma 3 per gli **Scali merci Terminali di ferrovia**);*

- **al trasporto di sostanze pericolose in condotte**, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
- allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di **minerali in miniere e cave**, anche mediante **trivellazione**;

*NDR sono però compresi le operazioni di **preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo**, che comportano l'impiego di sostanze pericolose, nonché **gli impianti operativi di smaltimento degli sterili**, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose*

- all'esplorazione e allo sfruttamento **offshore di minerali**, compresi gli idrocarburi;
- allo **stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore**, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi,

*NDR sono però compresi i **depositi sotterranei di gas metano onshore**;*

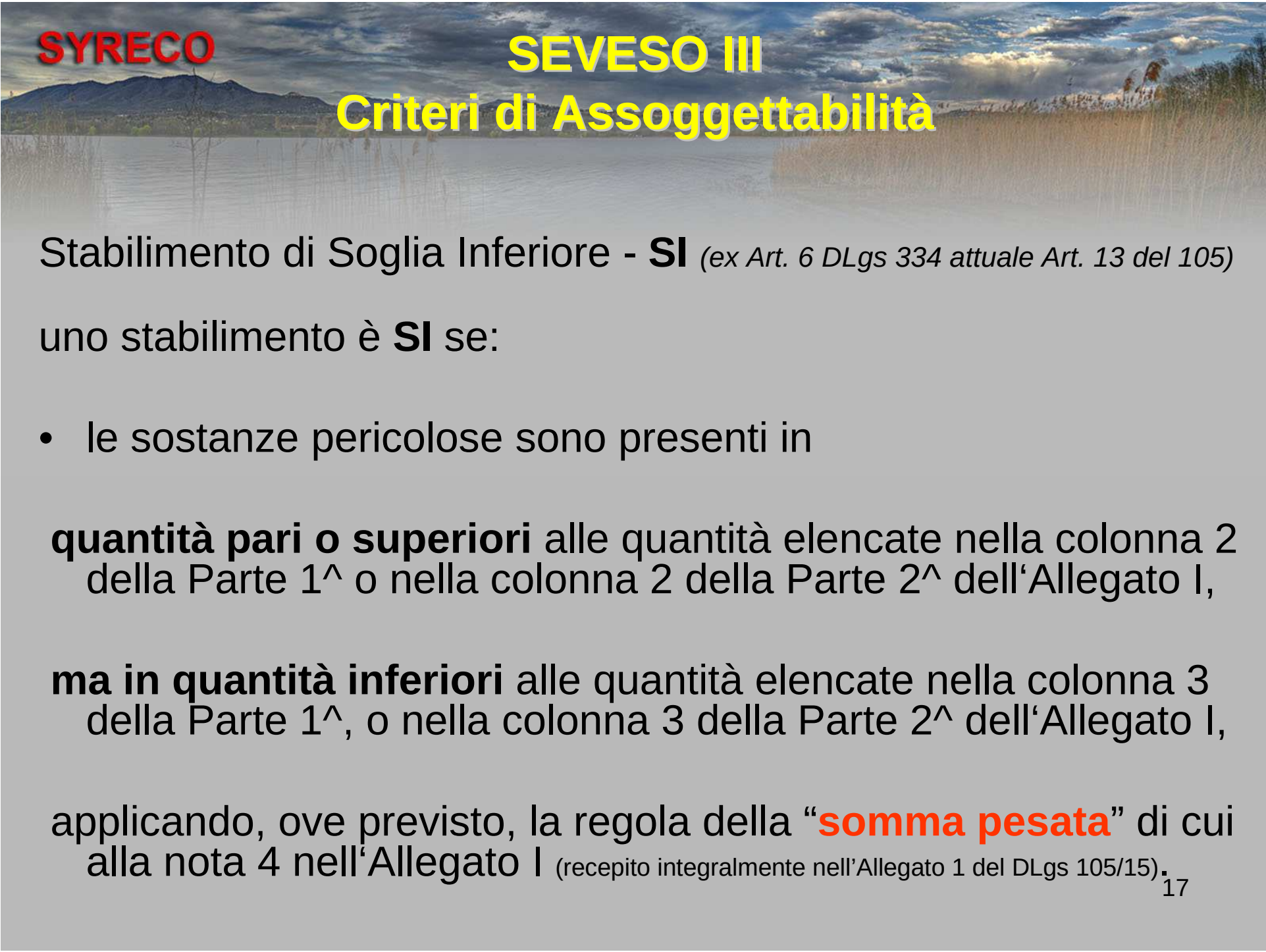
- **alle discariche di rifiuti**, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

La Direttiva si applica agli SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIE

- a) quando svolgono **attività di riempimento o svuotamento di cisterne** di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa, presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I;
- b) quando effettuano una **specificata attività di deposito**, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I.

NDR decadono quindi le attuali limitazioni quantitative riferite alle operazione di carico/scarico di merce imballata e confezionata in singoli colli fino a un volume massimo di 450 lt e a una massa massima di 400 kg, mentre per la esclusione delle attività di deposito al loro interno si deve far riferimento alla nuova definizione di

DEPOSITO TEMPORANEO INTERMEDO



SYRECO

SEVESO III

Criteri di Assoggettabilità

Stabilimento di Soglia Inferiore - **SI** *(ex Art. 6 DLgs 334 attuale Art. 13 del 105)*

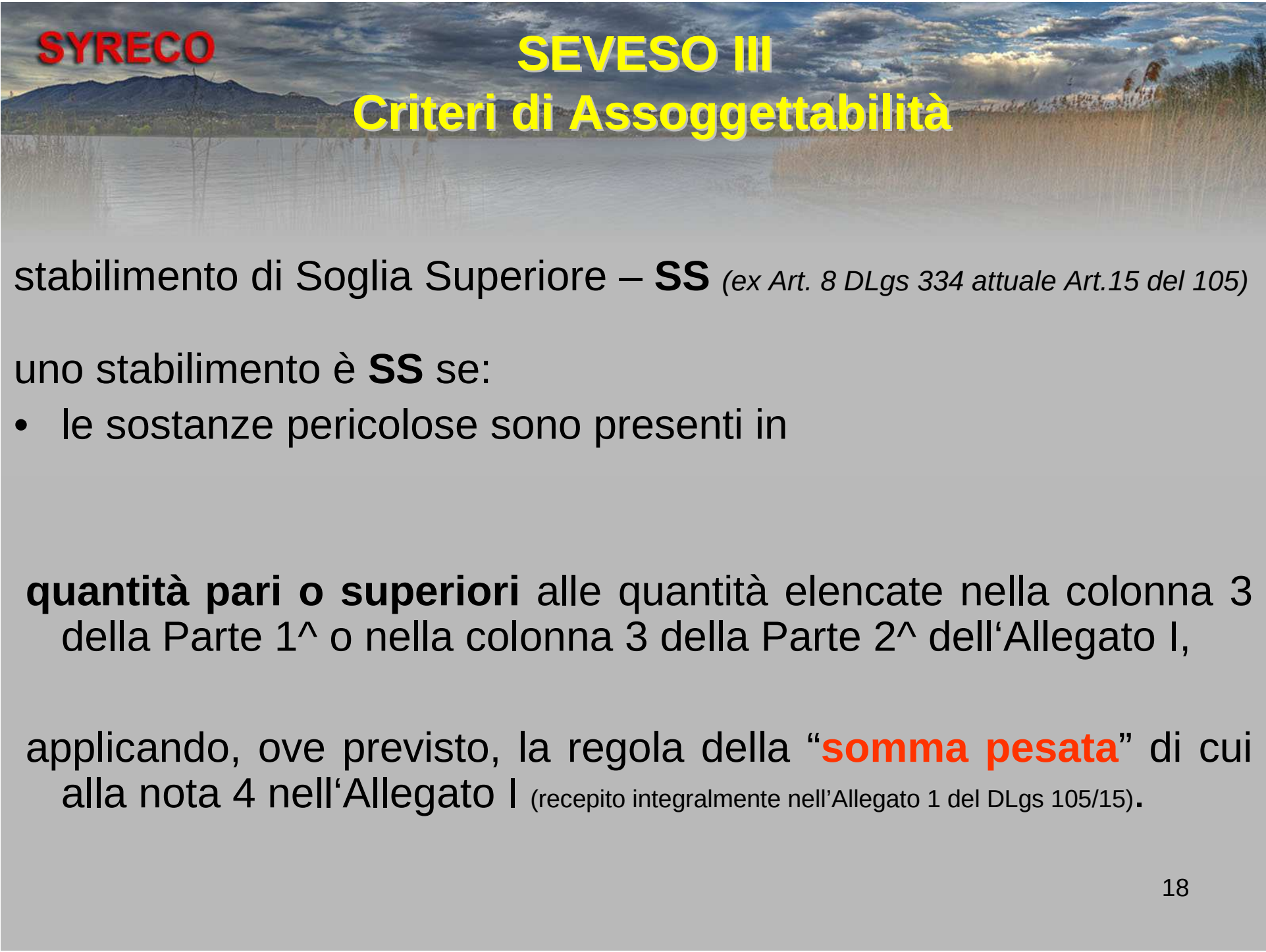
uno stabilimento è **SI** se:

- le sostanze pericolose sono presenti in

quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della Parte 1[^] o nella colonna 2 della Parte 2[^] dell'Allegato I,

ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1[^], o nella colonna 3 della Parte 2[^] dell'Allegato I,

applicando, ove previsto, la regola della “**somma pesata**” di cui alla nota 4 nell'Allegato I *(recepito integralmente nell'Allegato 1 del DLgs 105/15)*.



SYRECO

SEVESO III

Criteri di Assoggettabilità

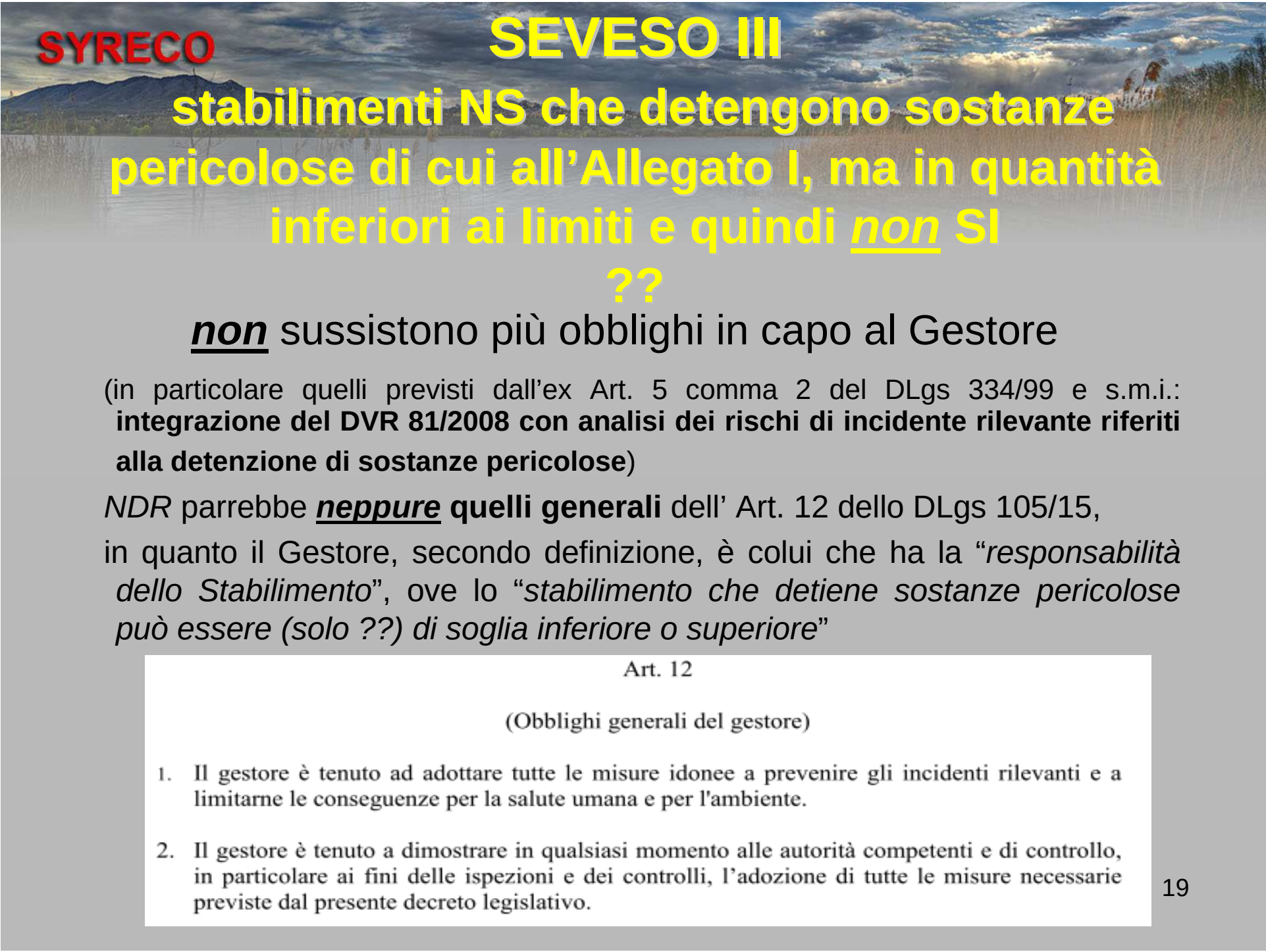
stabilimento di Soglia Superiore – **SS** *(ex Art. 8 DLgs 334 attuale Art.15 del 105)*

uno stabilimento è **SS** se:

- le sostanze pericolose sono presenti in

quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1^a o nella colonna 3 della Parte 2^a dell'Allegato I,

applicando, ove previsto, la regola della “**somma pesata**” di cui alla nota 4 nell'Allegato I *(recepito integralmente nell'Allegato 1 del DLgs 105/15).*



SYRECO

SEVESO III

stabilimenti NS che detengono sostanze pericolose di cui all'Allegato I, ma in quantità inferiori ai limiti e quindi non SI

??

non sussistono più obblighi in capo al Gestore

(in particolare quelli previsti dall'ex Art. 5 comma 2 del DLgs 334/99 e s.m.i.: **integrazione del DVR 81/2008 con analisi dei rischi di incidente rilevante riferiti alla detenzione di sostanze pericolose**)

NDR parrebbe **neppure quelli generali** dell' Art. 12 dello DLgs 105/15, in quanto il Gestore, secondo definizione, è colui che ha la *“responsabilità dello Stabilimento”*, ove lo *“stabilimento che detiene sostanze pericolose può essere (solo ??) di soglia inferiore o superiore”*

Art. 12

(Obblighi generali del gestore)

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.

DEFINIZIONI : Sostanze pericolose

- l) "**SOSTANZA PERICOLOSA**", una sostanza o miscela di cui alla Parte 1^a o elencata nella Parte 2^a dell'Allegato I, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- m) "**MISCELA**", una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- n) "**PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE**", la presenza, *reale o prevista*, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è *ragionevole prevedere che possano essere generate*, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella Parte 1^a o nella Parte 2^a dell'Allegato I;

Verifica di Assoggettabilità: l'Allegato I

Ai fini della verifica di assoggettabilità, i criteri sono rimasti sostanzialmente invariati, ma sono variate profondamente le Categorie di pericolo ed, in parte, anche le sostanze di interesse.

La ex **Parte 2^A (10 categorie con riferimento alle Frasi R) è stata sostituita e rinominata **Parte 1^A** (*NDR sono state invertite*), con un considerevole aumento ed una maggior diversificazione ed articolazione delle Categorie di pericolo di interesse,**

facendo ora riferimento alle **Frasi H ed E ed alle **Cat. di pericolo del Regolamento CLP 1272/2008.****

SYRECO

SEVESO III

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1[^]

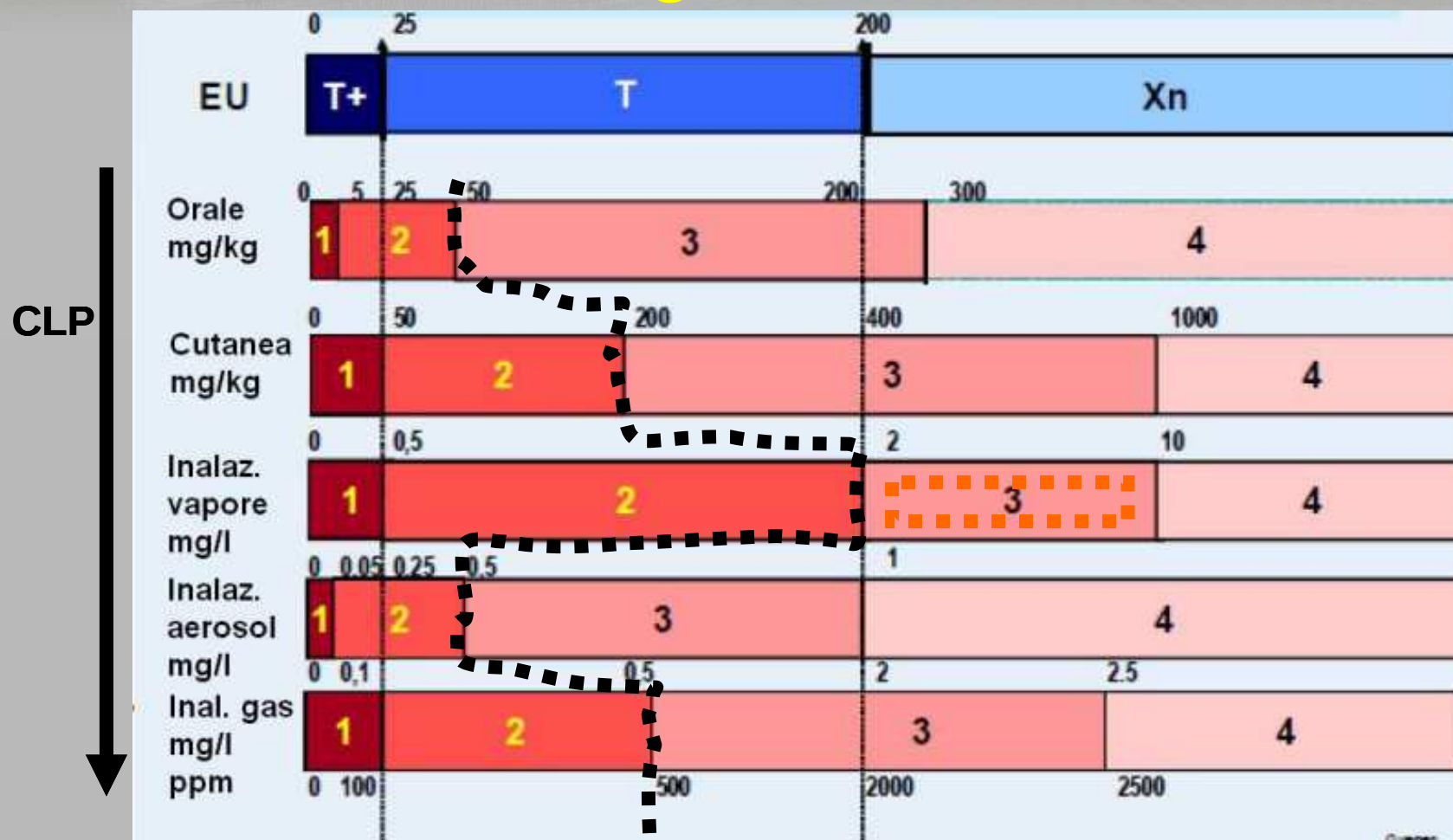
PERICOLI PER LA SALUTE Gruppo Tossità per l'uomo

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008		Quantità limite (tonnellate) delle	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITÀ ACUTA		5	20
Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 letale se ingerito H310 letale a contatto con la pelle H330 letale se inalato		
H2 TOSSICITÀ ACUTA		50	200
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione	H300 letale se ingerito H310 letale a contatto con la pelle H330 letale se inalato		
+ — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	H331 tossico se inalato		
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) ESPOSIZIONE SINGOLA		50	200
	H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)		
STOT SE Categoria 1			

New Entry

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella **categoria 3, per via orale (H301)** rientrano nella voce **H2 TOSSICITÀ ACUTA** nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione (**H33x**), né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea (**H31x**), ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

Confronto fra i due regimi di classificazione Pre e Post CLP: le categorie di Tossicità



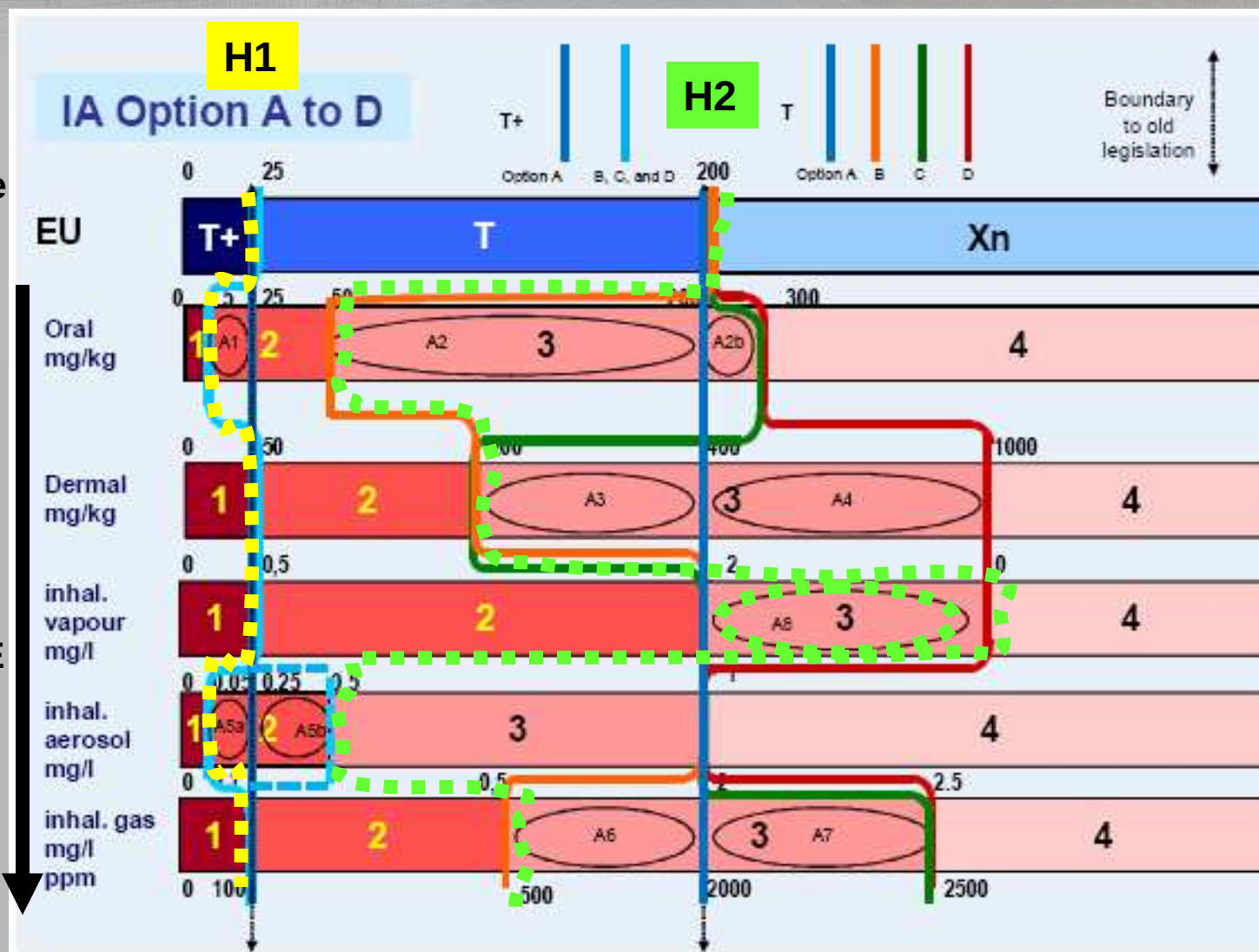
Cat. 1 e 2 => H300, H310, H330

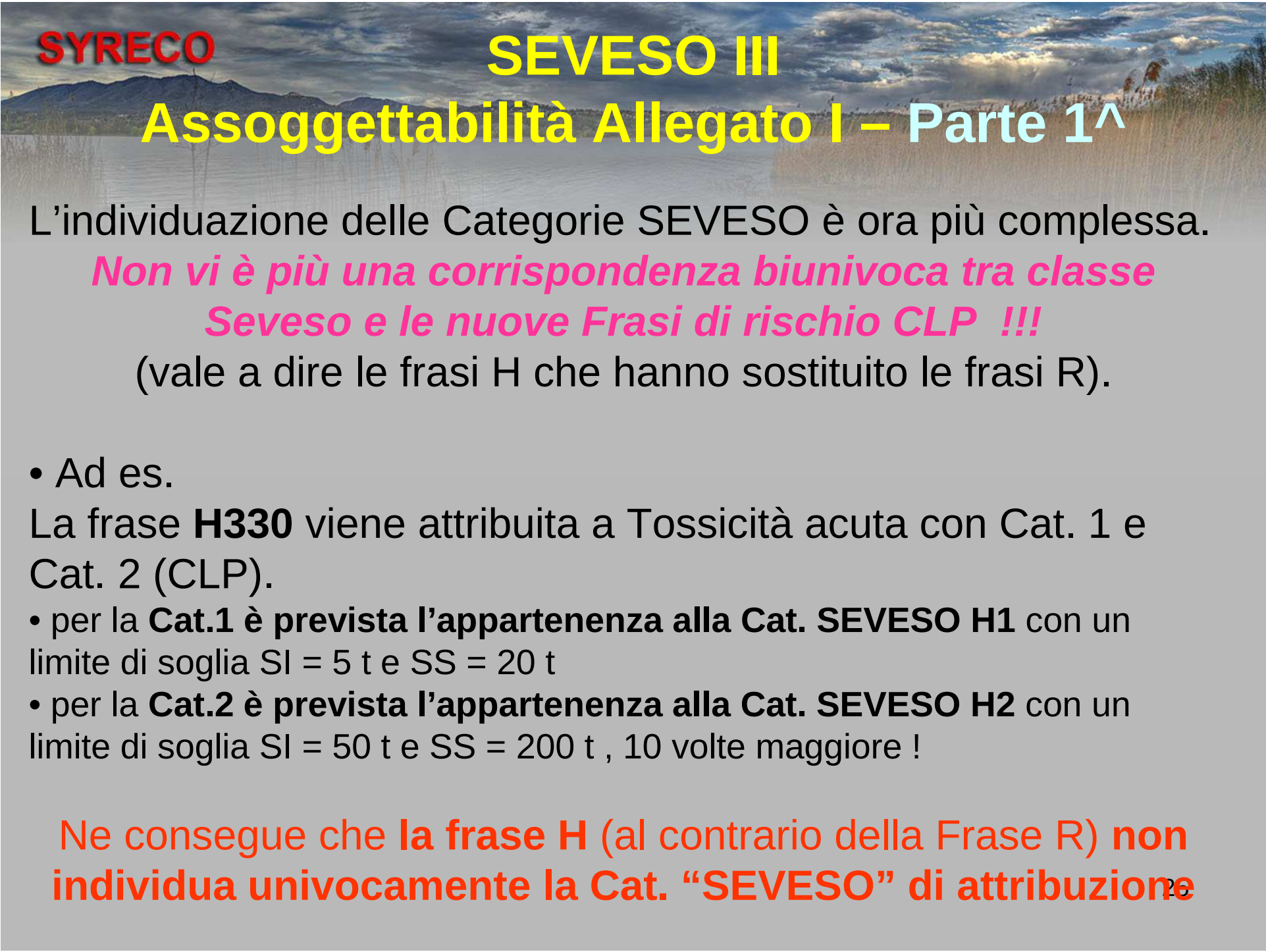
SYRECO

**per la SEVESO III:
adottata una soluzione di compromesso
rispetto ad un approccio più conservativo:**

precedente
Direttiva
96/82/CE

Nuova
Direttiva
2012/18/UE





SYRECO

SEVESO III

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1^

L'individuazione delle Categorie SEVESO è ora più complessa.

Non vi è più una corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e le nuove Frasi di rischio CLP !!!

(vale a dire le frasi H che hanno sostituito le frasi R).

- Ad es.

La frase **H330** viene attribuita a Tossicità acuta con Cat. 1 e Cat. 2 (CLP).

- per la **Cat.1** è prevista l'appartenenza alla **Cat. SEVESO H1** con un limite di soglia SI = 5 t e SS = 20 t

- per la **Cat.2** è prevista l'appartenenza alla **Cat. SEVESO H2** con un limite di soglia SI = 50 t e SS = 200 t , 10 volte maggiore !

Ne consegue che la frase H (al contrario della Frase R) non individua univocamente la Cat. "SEVESO" di attribuzione

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1[^]

PERICOLI FISICI

Gruppo Infiammabili, Esplosivi, Comburenti

Sezione «P» — PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)		10	50
— Esplosivi instabili; oppure	H200 esplosivo instabile		
— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure	H201 esplosivo; pericolo di esplosione di massa H202 esplosivo; grave pericolo di proiezione H203 esplosivo; pericolo di incendio , di spostamento di aria o di proiezione H205 pericolo di esplosione di massa in caso di incendio		
— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive			
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8)		50	200
Explosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	proiezione		
P2 GAS INFIAMMABILI		10	50
Gas infiammabili, categoria 1 o 2	H220 gas altamente infiammabile H221 gas infiammabile		
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)		150 (peso netto)	500 (peso netto)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (NON se contenente solido infiammabile)	H222 aerosol altamente infiammabile H223 aerosol infiammabile		
3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)		5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	H222 aerosol altamente infiammabile H223 aerosol infiammabile		

Aerosol :

New Entry

Allegato I, parte 2

Predisposto secondo le norme di classificazione 67/548/CEE

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Importanti novità per i liquidi infiammabili Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
1. MOLTO TOSSICHE	5	20
2. TOSSICHE	50	200
3. COMBURENTI	50	200
4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50
6. INFIAMMABILI R10 [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)]	5000	50000
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI R10 in determinate condizioni di T e P [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1]	50	200
7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI R11 [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2]	5000	50000
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI R12 [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)1]	10	50
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)	100	200
ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15)	100	500
ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	50	200

Tav. 4: Confronto tra le precedenti disposizioni e le nuove, per la categoria di pericolo
liquidi infiammabili

PROPRIETA'	SISTEMI NORMATIVI						
	UE IMMISSIONE MERCATO (Direttiva 67/548/CE)		GHS		NORMATIVA TRASPORTO		
	Valori	Categorie e indicazioni	Valori	Categorie e indicazioni	Valori	Gruppo Imballag gio	Pitto- gramma
Punto infiammabilità	$< 0^{\circ}\text{C}$	Estremamente Infiammabile  F+ R12	$< 23^{\circ}\text{C}$	1 Estremamente Infiammabile  Pericolo	-	I	
Punto ebollizione	$\leq 35^{\circ}\text{C}$		$\leq 35^{\circ}\text{C}$		$\leq 35^{\circ}\text{C}$		
Punto infiammabilità	$< 21^{\circ}\text{C}$	Facilmente Infiammabile  F R11	$< 23^{\circ}\text{C}$	2 Altamente Infiammabile  Pericolo	$< 23^{\circ}\text{C}$	II	
Punto ebollizione	$> 35^{\circ}\text{C}$		$> 35^{\circ}\text{C}$		$> 35^{\circ}\text{C}$		
Punto infiammabilità	$\geq 21^{\circ}\text{C}$ e $\leq 55^{\circ}\text{C}$	R10 Infiammabile	$\geq 23^{\circ}\text{C}$ e $\leq 60^{\circ}\text{C}$	3 Attenzione  infiammabile	$\geq 23^{\circ}\text{C}$ e $\leq 60^{\circ}\text{C}$	III *	
Punto infiammabilità	Non applicabi le	Non applicabile	$> 60^{\circ}\text{C}$ e $\leq 93^{\circ}\text{C}$	4 Combustibile	Non applica bile	Non applicabil e	Non applicabile

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1[^]

PERICOLI FISICI

Gruppo Infiammabili, Esplosivi, Comburenti

P4 GAS COMBURENTI		50	200
Gas comburenti, categoria 1	H270 può provocare o aggravare un'incendio; comburente		
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI		10	50
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure	H224 liquido e vapore altamente infiammabile		
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile		
solo se mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure	H226 liquido e vapore infiammabile		
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)			
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI		50	200
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile		
qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure	H226 liquido e vapore infiammabile		
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)			
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI		5000	50000
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 liquido e vapore facilmente infiammabile H226 liquido e vapore infiammabile		

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1^

Anche per i Liquidi infiammabili l'individuazione della Categoria SEVESO di appartenenza risulta ora molto più complessa.

Non vi è più una corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e le nuove Frasi di rischio e Cat. CLP !!!

(mentre prima bastavano le frasi R, con qualche annotazione sulle condizioni di pressione e temperatura).

- Ad es.

La frase **H226** corrisponde a Liquidi o vapori facilmente infiammabili con Cat. 2 e Cat. 3 (CLP).

- entrambe sono però riconducibili alla **Cat. SEVESO P5a, P5b, P5c**
- la corretta attribuzione è da ricercare nelle effettive condizioni di detenzione ed utilizzo in Impianto o Deposito, con riferimento alle loro proprietà fisiche:

- **T** ebollizione
- **T** infiammabilità

Ne consegue che nè la frase H, né la Cat. individuano univocamente la Cat. Seveso di attribuzione

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1[^]

PERICOLI FISICI

Gruppo Infiammabili, Esplosivi, Comburenti

New Entry. Si tratta però di poche sostanze e casi particolari

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI		10	50
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	H240 rischio di esplosione per riscaldamento H241 rischio di incendio o esplosione per riscaldamento		
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI		50	200
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C,	H242 rischio di incendio per riscaldamento		
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI		50	200
Liquidi piroforici, categoria 1	H250 spontaneamente infiammabile all'aria		
Solidi piroforici, categoria 1	H250 spontaneamente infiammabile all'aria		
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI		50	200
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure	H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente H272 Può provocare un incendio ; comburente		
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente H272 Può provocare un incendio ; comburente		

SYRECO

SEVESO III

Assoggettabilità Allegato I – Parte 1^

PERICOLI PER L'AMBIENTE

Gruppo Tossità per l'ambiente acquatico

Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO		100	200
categoria di tossicità acuta 1	H400 altamente tossico per gli organismi acquatici ~R50		
o di tossicità cronica 1	H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata ~R50/53		
E2 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO		200	500
categoria di tossicità cronica 2	H411 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata ~R51/53		
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI			
ALTRI pericoli non sommabili			
O1 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO EUH014	«Reagisce violentemente con l'acqua» Sostanze e miscele che reagiscono violentemente con l'acqua, come il cloruro di acetile, i metalli alcalini e il tetracloruro di titanio	100	500
O2 SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, LIBERANO GAS INFIAMMABILI, CATEGORIA 1	-	100	500
O3 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO EUH029	EUH029 — «A contatto con l'acqua libera un gas tossico» Sostanze e miscele che a contatto con acqua o aria umida sprigionano gas classificate per la tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3) in quantità potenzialmente pericolose, come il fosforo di alluminio e il pentasolfuro di fosforo	50	200

Verifica di Assoggettabilità: – Parte 2^

La ex **Parte 1^** è rimasta invece molto simile ed è stata sostituita e rinominata **Parte 2^**, salvo l'introduzione di altre sostanze pericolose,

con alcune importanti modifiche fra le quali, soprattutto:

- **Oli minerali** già ricondotti alla Categoria generale dei **Prodotti Petroliferi** insieme a Gasoli, Benzine, Kerosene, etc. con i medesimi limiti di soglia (SI: 2500 t ed SS: 25000 t, in luogo delle precedenti 100 e 200 t, corrispondenti alla loro precedente classificazione N, R50/53,
- in conseguenza della entrata in vigore dal 15 febbraio 2014 del DLgs 48/2014 per effetto della classificazione adottata da CONCAWE
- Inserimento di alcune **sostanze chimiche di uso relativamente comune**, con propri limiti SI e SS, fra le quali:
 - Ammoniaca anidra
 - Miscele di Ipoclorito di sodio con Cloro attivo < 5% (purché H400, ex N, R50)
 - Trifluoruro di boro (BF₃)
 - Solfuro di Idrogeno (H₂S)
 - Acrilato di metile
 - ecc.

SEVESO III

Assoggettabilità Allegato I

Parte 2[^] - invariata

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	-	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	-	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	-	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	-	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	-	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	-	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	-		1

SEVESO III

Assoggettabilità Allegato I

Parte 2^a - invariata

12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione = 90%)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	-	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	-	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4' 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0,01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0,15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100
2,6-Diisocianato di toluene	91-08-7		
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,3	0,75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	-		0,001

33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2- naftilammina e/o suoi sali, 4- nitrodifenile e 1,3 propansultone	-	0,5	2
--	---	-----	---

Assoggettabilità Allegato I

Parte 2^a - le variazioni introdotte

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi	—	2 500	25 000
a) benzine e nafta,			
b) cheroseni (compresi i jet fuel),			
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)			
d) oli combustibili densi			
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'in-fiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)			
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4.	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I. (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2 000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2 000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2 000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2 000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2 000

Rientrano ora nei
Prodotti Petroliferi
dal 15 Febbraio 2014

New Entry

SOSTANZE PERICOLOSE - Note all'Allegato I

Per ciascuna sostanza o Categoria di sostanze pericolose l'Allegato I definisce:

- *un limite di soglia inferiore (in 2^a colonna) – SI*
- *un limite di soglia superiore (in 3^a colonna) – SS*

1. Le sostanze e le miscele sono **classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008**.
2. Le **miscele sono assimilate alle sostanze pure**, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, ***a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.***
3. Le **quantità limite** (NDR ai fini della verifica di assoggettabilità) si intendono **per ciascuno stabilimento** (NDR intesa come area soggetta al medesimo Gestore).
 - Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le ***quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento.***
 - Ai fini del calcolo della quantità totale presente ***non vengono prese in considerazione*** le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in ***quantità uguale o inferiore al 2 %*** della quantità limite corrispondente, se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento ***non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.***

La regola della Sommatoria per i tre gruppi affini di pericolosità – Nota 4 , Allegato I**Verifica di assoggettabilità**

Qualora nessuno dei limiti sia superato, la sommatoria delle sostanze pericolose è utilizzata per valutare l'assoggettabilità con riferimento a Gruppi di sostanze fra loro affini per quanto attiene:

pericoli per la Salute, pericoli Fisici e pericoli per l'Ambiente

Di conseguenza, la sommatoria deve essere **applicata tre volte**:

PERICOLI PER LA SALUTE

- a) sommare le quantità sostanze pericolose elencate nella Parte 2^a che rientrano nella Cat. di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella cat. 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, **voci da H1 a H3** della Parte 1^a, ciascuna rispetto ai propri limiti SI e SS;

$$\Sigma([H1])/5 + \Sigma([H2])/50 + \Sigma([H3])/50 + \Sigma([qx/QUXcol\ 2]) > 1 \Rightarrow \text{SI}$$

$$\Sigma([H1])/20 + \Sigma([H2])/200 + \Sigma([H3])/200 + \Sigma([qx/QUXcol\ 3]) > 1 \Rightarrow \text{SS}$$

La regola della Sommatoria per i tre gruppi affini di pericolosità – Nota 4 , Allegato I

PERICOLI FISICI

- b) sommare le sostanze pericolose elencate nella Parte 2^a che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, **voci da P1 a P8** della Parte 1^a, ciascuna rispetto ai propri limiti SI e SS;

$$\frac{\Sigma([P1a])}{10} + \frac{\Sigma([P1b])}{50} + \frac{\Sigma([P2])}{10} + \frac{\Sigma([P3a])}{150} + \frac{\Sigma([P3b])}{5000} + \frac{\Sigma([P4])}{50} + \frac{\Sigma([P5a])}{10} + \frac{\Sigma([P5b])}{50} + \frac{\Sigma([P5c])}{5000} + \frac{\Sigma([P6a])}{10} + \frac{\Sigma([P6b])}{50} + \frac{\Sigma([P7])}{50} + \frac{\Sigma([P8])}{50} + \Sigma([qx/QUXcol\ 2]) > 1 \Rightarrow \text{SI}$$

$$\frac{\Sigma([P1a])}{50} + \frac{\Sigma([P1b])}{200} + \frac{\Sigma([P2])}{50} + \frac{\Sigma([P3a])}{500} + \frac{\Sigma([P3b])}{50000} + \frac{\Sigma([P4])}{200} + \frac{\Sigma([P5a])}{50} + \frac{\Sigma([P5b])}{200} + \frac{\Sigma([P5c])}{50000} + \frac{\Sigma([P6a])}{50} + \frac{\Sigma([P6b])}{200} + \frac{\Sigma([P7])}{200} + \frac{\Sigma([P8])}{200} + \Sigma([qx/QUXcol\ 3]) > 1 \Rightarrow \text{SS}$$

PERICOLI PER L'AMBIENTE

- c) sommare le sostanze pericolose elencate nella Parte 2^a che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, **voci da E1 a E2** della Parte 1^a, ciascuna rispetto ai propri limiti SI e SS

$$\Sigma([E1])/100 + \Sigma([E2])/200 + \Sigma([qx/QUXcol\ 2]) > 1 \Rightarrow \text{SI}$$

$$\Sigma([E1])/200 + \Sigma([E2])/500 + \Sigma([qx/QUX\ col\ 3]) > 1 \Rightarrow \text{SS}$$

come mi comporto se la mia sostanza pericolosa appartiene a più Categorie ?

Se la sostanza è in Parte 2[^], vale a dire presente in quell'elenco, si assumono i limiti per essa definiti anche ai fini della verifica con la regola della **somma pesata** (Nota 4), contribuendo alla Categoria di Parte 1[^] a cui essa appartiene

- Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, ***rientrano in più classificazioni (quindi più Categorie della Parte 1[^]), si applicano le quantità limite più basse fra le Categorie di appartenenza.***

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla Nota 4 (NDR somme pesate), è assunta la **quantità limite inferiore per ciascun Gruppo di categorie** di cui alla verifica mediante somma pesata - Nota 4 lettera a), b) e c), **corrispondente alla classificazione pertinente.**

(NDR questo però non significa che essa debba essere conteggiata solo nel Gruppo corrispondente alla Categoria di appartenenza avente i limiti inferiori).

5. Le sostanze pericolose che **non** sono comprese nel Regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i **rifiuti**,

ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di dare origine ad incidenti rilevanti,

sono provvisoriamente **assimilate alla Categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile** che ricade nell'ambito di applicazione del DLgs 105/15.

ed i RIFIUTI come li considero ?

Definizione di **miscela** ai sensi del CLP:

“8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze”

Equiparando il rifiuto ad una “miscela” a tutti gli effetti, bisogna classificarla come tale sulla base della composizione % ed il numero di sostanze presenti all’interno (avvalendosi del criterio del valore soglia)

REGOLAMENTO CLP

1.1.2.2. Valori soglia

1.1.2.2.1. I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedasi l'articolo 11).

Successivamente, dopo aver utilizzato il metodo dei valori soglia e aver identificato la natura di pericolo del rifiuto, è necessario inserire la miscela all’interno della Categoria Seveso corrispondente più opportuna.

ed i RIFIUTI come li considero ?

NOTA BENE:

I **produttori di rifiuti**, vale a dire le Aziende che producono scarti che in qualche modo devono essere smaltiti da altri, **devono effettuare quindi una autoclassificazione del rifiuto** in modo da poterlo gestire lungo tutto il suo tragitto dal produttore al consumatore finale.

AUTOCLASSIFICAZIONE

L'autoclassificazione è la decisione del fornitore in merito a una particolare classificazione. **Per le sostanze deve essere effettuata per i pericoli per i quali non esistono classificazioni armonizzate.**

Tutte le sostanze che non sono presenti nell'Allegato VI del regolamento CLP e successivi adeguamenti sono in regime di autoclassificazione da parte del fabbricante/importatore/utilizzatore a valle.

Per le MISCELE DEVE ESSERE SEMPRE eseguita l'autoclassificazione. I criteri di classificazione sono quelli riportati nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento N. 1272/2008.

ed i RIFIUTI come li considero ?

Ai fini della normativa Seveso III, per determinare se **un rifiuto, considerato alla stregua di una miscela**, rientra o meno all'interno delle categorie indicate all'interno della normativa, è necessario conoscere la sua composizione per poterlo provvisoriamente **assimilare alla Categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile** .

In pratica, è necessario conoscere la percentuale in peso (come indicato all'interno delle schede di sicurezza dove non è presente normalmente un valore preciso, ma un range) delle sostanze che compongono il rifiuto e, in base al metodo di classificazione delle miscele, classificarlo.

Il metodo di classificazione delle miscele è quello riportato nel CLP, dove, in funzione del composto di partenza si assegna la Categoria di appartenenza del preparato.

Per ciascuna delle classi di pericolo (tossico, infiammabile, comburente, esplosivo, pericoloso per l'ambiente, ecc.) esistono dei **metodi di prova in base al regolamento CE 440/2008** dove vengono elencati i criteri per determinare se una sostanza è associabile ad un tipo piuttosto che ad un altro.

NOTA BENE:

Ovviamente questi metodi sono costosi e a volte eccessivi.

Può essere sufficiente avere una buona esperienza per determinare se effettivamente un rifiuto è assimilabile a un comburente, infiammabile o tossico.

Esempio pratico di un rifiuto

Sezione 3		COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI		
3.2 Miscele (EC) No 1272/2008				
N. CE	Numero di registrazione	Percentuale (in peso)	Nome	Classificazione
253-249-4	01-2119488911-28	Dal 40 al 49.9 %	Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)	Aquatic Chronic 4; H413
204-539-4	Non disponibile	2.5%	Difenilamina	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 STOT RE 2; H373
204-884-0	01-2119490822-33	Dal 0.5 al 1.5 %	2,6-Di-tert-butylphenol	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315

L'esempio identifica una scheda di un rifiuto dove vengono riportate ed identificate le sostanze principali che lo compongono, ed in base a questo si determina la sua pericolosità.

METODO DELLA SOMMA

Nota – Nella SDS non è riportato il fattore M, quindi si assume uguale a 1.

Tossicità ACUTA

CALCOLO pericolo per l'ambiente per la MISCELA

ACUTO 1 $(2,5 + 1,5) \times M (1) = 4 < 25 \%$ NO ACUTO 1

Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in:	Miscela classificata in:
Acuta 1 $\times M^a \geq 25\%$	Acuta 1

METODO DELLA SOMMA

Nota – Nella SDS non è riportato il fattore M, quindi si assume uguale a 1.

Tossicità CRONICA

CALCOLO pericolo per l'ambiente per la MISCELA

Cronico 1 $(2,5 + 1,5) \times M (1) = 4 < 25 \%$ NO CRONICO 1

Cronico 1 $\times 10 \times M (1) + \text{Cronico 2} = 40 \geq 25\%$ CRONICO 2

Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in:	Miscela classificata in:
Cronica 1 $\times M^a \geq 25\%$	Cronica 1
$(M \times 10 \times \text{Cronica 1}) + \text{Cronica 2} \geq 25\%$	Cronica 2

IL RIFIUTO E' ASSIMILATO ALLA CLASSIFICAZIONE:

**Pericoloso per l'Ambiente
CRONICO Cat. 2
(H411 => Cat. E2 Seveso)**

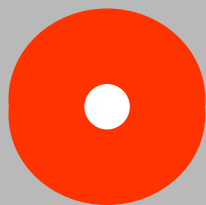
^a Per la determinazione del fattore M fare riferimento al CLP paragrafo 4.1.3.5.5.5



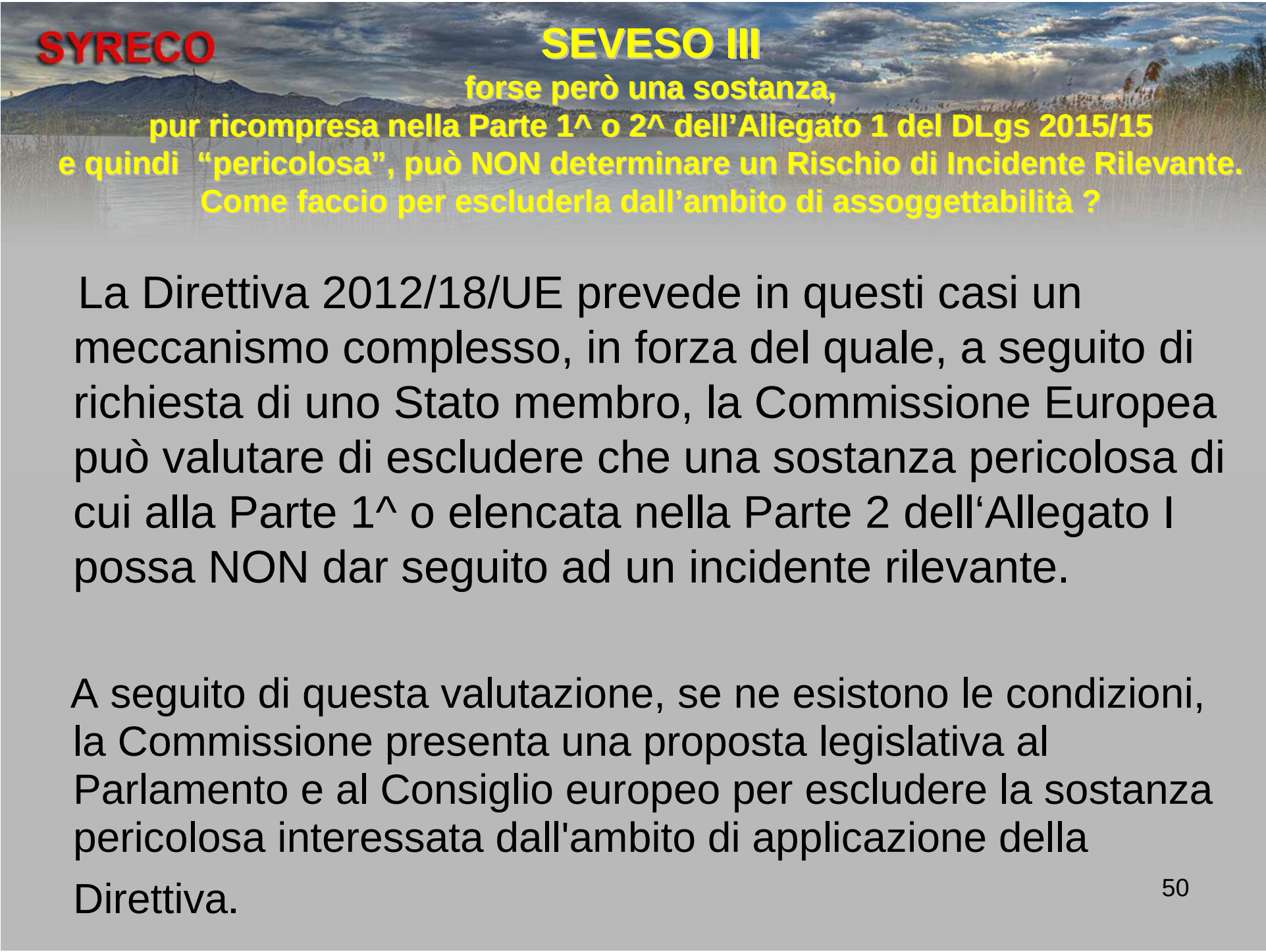
SYRECO

SEVESO III

per la verifica di assoggettabilità può essere utile un foglio di calcolo excel, se non posso interfacciarmi con un sistema gestionale aziendale ed un data base



Verifica Assoggettabilita'
SEVESO III Parte 1[^] e 2[^]



SYRECO

SEVESO III

forse però una sostanza,
pur ricompresa nella Parte 1^a o 2^a dell'Allegato 1 del DLgs 2015/15
e quindi "pericolosa", può NON determinare un Rischio di Incidente Rilevante.
Come faccio per escluderla dall'ambito di assoggettabilità ?

La Direttiva 2012/18/UE prevede in questi casi un meccanismo complesso, in forza del quale, a seguito di richiesta di uno Stato membro, la Commissione Europea può valutare di escludere che una sostanza pericolosa di cui alla Parte 1^a o elencata nella Parte 2 dell'Allegato I possa NON dar seguito ad un incidente rilevante.

A seguito di questa valutazione, se ne esistono le condizioni, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio europeo per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della Direttiva.

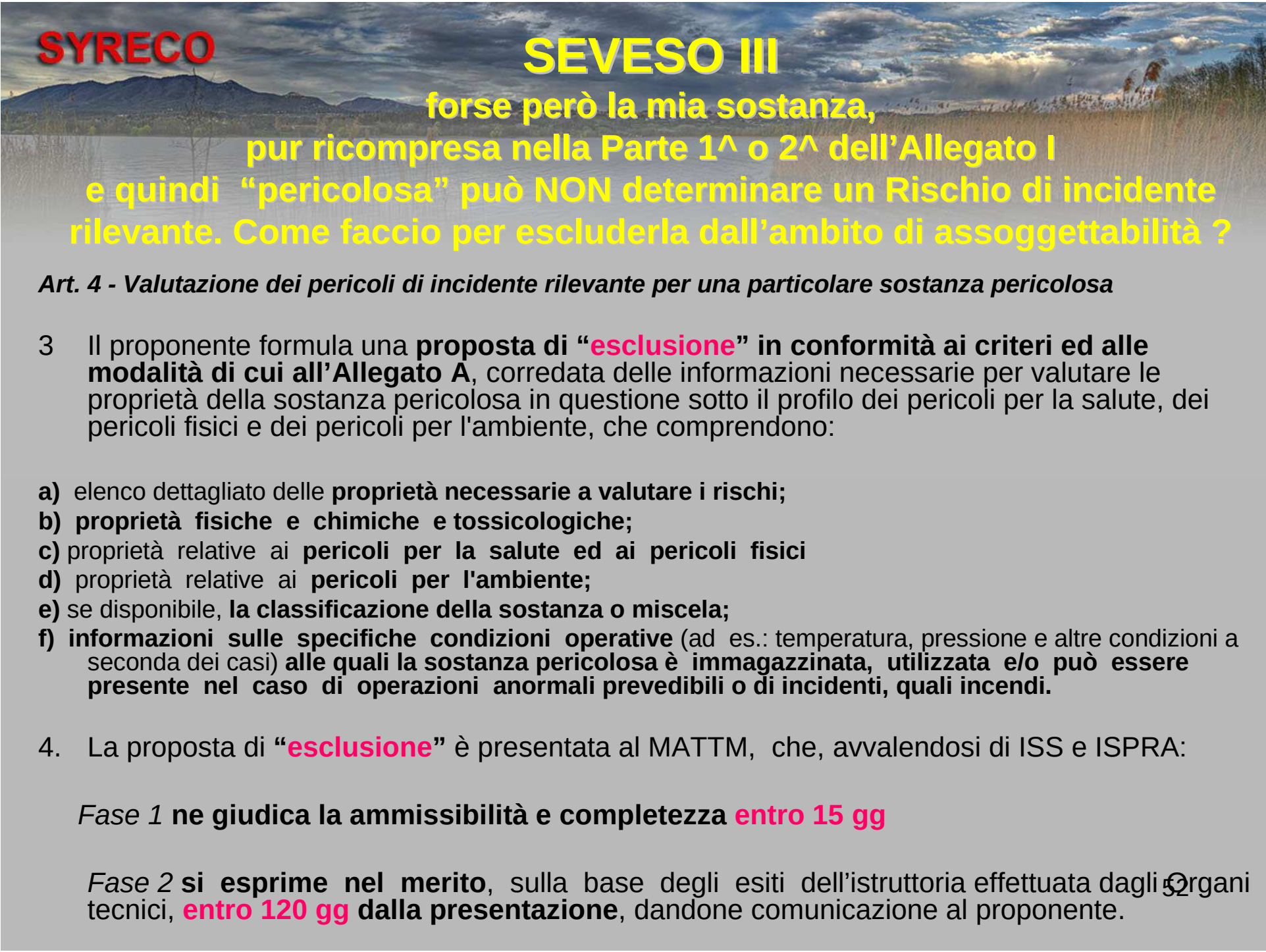


SYRECO

SEVESO III

forse però una sostanza,
pur ricompresa nella Parte 1^a o 2^a dell'Allegato 1 del DLgs 2015/15
e quindi “pericolosa”, può NON determinare un Rischio di Incidente Rilevante.
Come faccio per escluderla dall'ambito di assoggettabilità ?

- L'Art. 4 del Dlgs 105/15 prevede per questo un procedimento articolato in **due Fasi**, con un corredo documentale piuttosto complesso, ma relativamente breve - se rispettato, in forza del quale, a seguito di una richiesta documentata del Gestore, ritenuta ammissibile e condivisa da parte della Autorità competente (in ITALIA il MATTM, con la collaborazione di ISS ed ISPRA), viene inoltrata questa richiesta alla Commissione Europea.



SYRECO

SEVESO III

**forse però la mia sostanza,
pur ricompresa nella Parte 1^a o 2^a dell'Allegato I
e quindi "pericolosa" può NON determinare un Rischio di incidente
rilevante. Come faccio per escluderla dall'ambito di assoggettabilità ?**

Art. 4 - Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

- 3 Il proponente formula una **proposta di "esclusione"** in conformità ai criteri ed alle modalità di cui all'Allegato A, corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:
 - a) elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi;
 - b) proprietà fisiche e chimiche e tossicologiche;
 - c) proprietà relative ai pericoli per la salute ed ai pericoli fisici
 - d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente;
 - e) se disponibile, la classificazione della sostanza o miscela;
 - f) informazioni sulle specifiche condizioni operative (ad es.: temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti, quali incendi.
4. La proposta di **"esclusione"** è presentata al MATTM, che, avvalendosi di ISS e ISPRA:

Fase 1 ne giudica la ammissibilità e completezza entro 15 gg

Fase 2 si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli Organi tecnici, **entro 120 gg dalla presentazione**, dandone comunicazione al proponente.

Riepilogo delle tempistiche per gli adempimenti

Norma nazionale attuativa - SdD	scadenze dal 1° giugno 2015
Notifica DPPR (SGS) Piani di Emergenza (PEI – PEE)	per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole (180 gg) precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività, oppure 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; per tutti gli altri casi, entro un (1) anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento interessato: <u>1 Giugno del 2016</u>
Rapporto di Sicurezza solo per Stabilimenti di soglia superiore-SS (RDS)	per gli stabilimenti nuovi, <u>prima della messa in servizio</u> per gli stabilimenti pre-esistenti di soglia superiore, <u>entro il 1 Giugno del 2016</u> (un anno per stabilimenti che prima del 1 giugno 2015 erano già stabilimenti Art 8) per tutti gli altri casi, due (2) anni dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato (rientrano in questa categoria gli stabilimenti che modificano il loro livello di assoggettabilità per effetto del cambio di classificazione delle sostanze detenute)



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche NOTIFICA

E' previsto un modulo unificato, organizzato in Sezioni, che integra nella NOTIFICA le informazioni a suo tempo previste nella SCHEDA DI INFORMAZIONE (ex Allegato V, ora Allegato 5 del DLgs105)

Le informazioni che devono essere riportate nella NOTIFICA sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla normativa vigente, ma con una maggiore formalizzazione e con requisiti di completezza più "spinti" con l'aggiunta esplicita per il Gestore di fornire informazioni su stabilimenti adiacenti anche se non soggetti all'applicazioni della presente direttiva od aree di sviluppo edilizio che potrebbero essere origine o aggravare il rischio (inteso come aumento della probabilità di accadimento) o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

La Commissione potrà emettere linee guida sulle distanze di sicurezza e sugli effetti domino.

Le informazioni, riportate in NOTIFICA, devono essere riferite, non solo a TUTTE (??) le sostanze pericolose o categoria di sostanze pericolose presenti in stabilimento, ma anche a quelle che potrebbero essere presenti.



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche

Presentazione o aggiornamento della NOTIFICA

QUANDO ??

per gli stabilimenti **NUOVI**, un termine ragionevole **precedente l'inizio della costruzione (180 gg)** o l'avvio dell'attività, oppure **prima delle modifiche (60 gg)** che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

per tutti gli altri casi, un **(1) anno** dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

NB

NON è necessario trasmettere una nuova NOTIFICA se le informazioni presenti

sull'
rim

“nuovo stabilimento”:

- a) uno stabilimento che **entra in esercizio o è costruito dopo il 31 maggio 2015** (*NdR: data limite di vigenza della vecchia Direttiva 96/82/CE*);
- b) un sito di operazioni che ricade nel campo di applicazione di questa Direttiva, o uno **stabilimento di soglia inferiore SI che diviene uno stabilimento di soglia superiore SS o viceversa**, in data ≥ 1 giugno 2015, a causa di **modifiche delle sue installazioni o attività risultanti in una modifica delle sue quantità di sostanze pericolose**;

Adempimenti: Principali modifiche

Presentazione o aggiornamento della NOTIFICA

IN QUALI CASI ??

- **aumento o decremento** delle sostanze pericolose,
- **modifiche della natura o dello stato fisico** delle sostanze pericolose
- **modifica significativa di un processo** che utilizza una sostanza pericolosa
- **modifiche** di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere **conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti**
- **chiusura** di uno stabilimento
- modifiche nel **nome e/o la ragione sociale del gestore** o dell'indirizzo dello stabilimento interessato;
- modifiche nella **sede legale** del gestore
- variazione della **persona responsabile** dello stabilimento

Adempimenti: Principali modifiche

RAPPORTO DI SICUREZZA

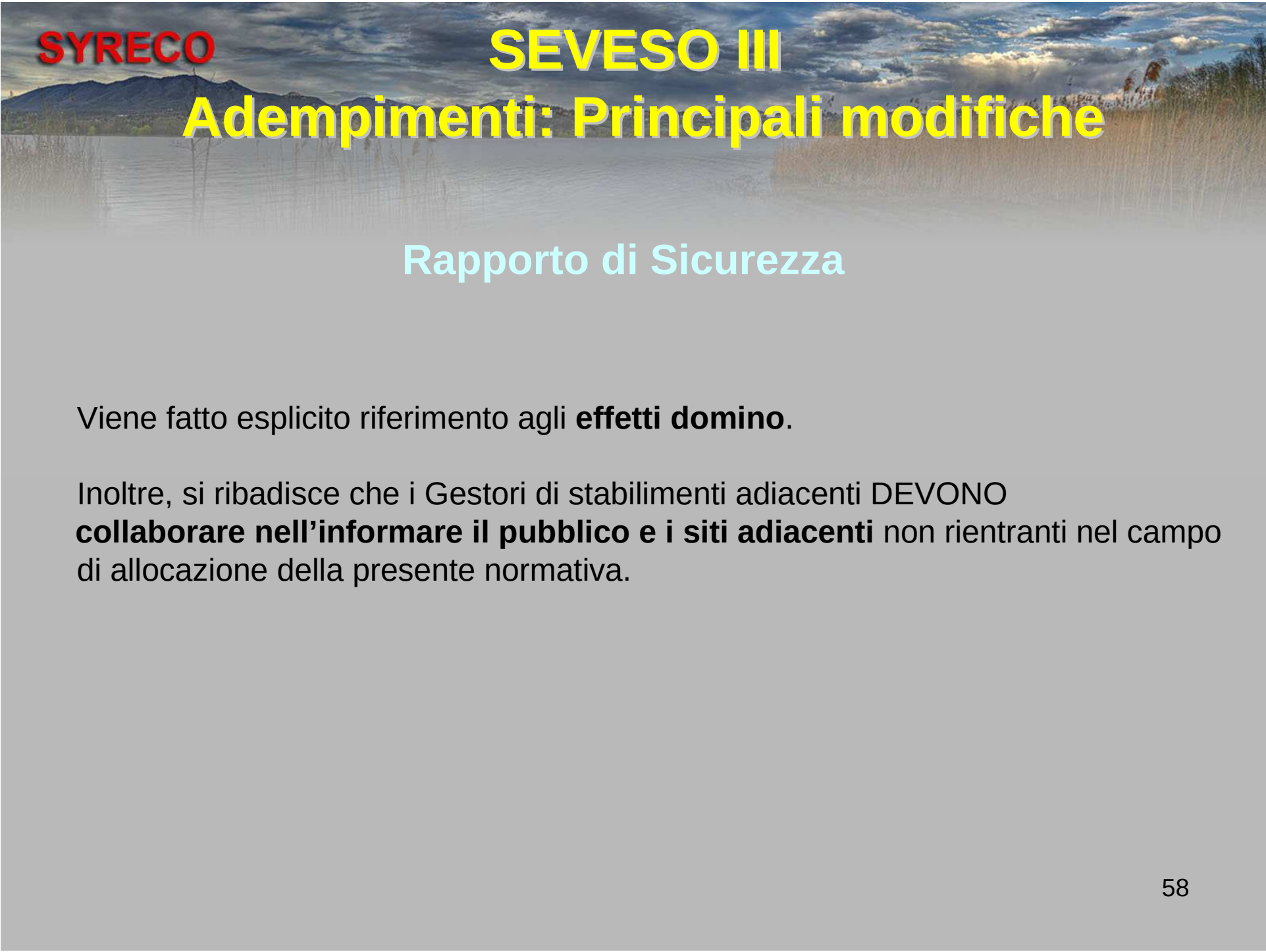
Nell'**Allegato C** del DLgs 105/15 si prevede una **modifica nella tipologia ed consistente aumento nei contenuti documentali di corredo al RdS**, con riferimento anche ad altri aspetti ed adempimenti connessi con le problematiche di sicurezza ed ambientali ed una più rigida organizzazione di **Allegati “obbligatori”**

Oltre a quanto attualmente previsto, nel RdS devono essere riportate anche:

- identificazione degli **stabilimenti adiacenti**
- nonché di **altri siti che non rientrano** nell'ambito di applicazione della presente direttiva,

Inoltre, **nell'analisi di rischio**, l'RdS deve tenere conto anche di:

- **cause operative**
- **cause esterne**, quali quelle connesse con **effetti domino**,
- **stabilimenti, aree e progetti urbanistici** che potrebbero essere all'origine od **aumentare il rischio o le conseguenze** di incidenti rilevanti e di effetti domino;
- **cause naturali**, ad es. terremoti, inondazioni, venti eccezionali



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche

Rapporto di Sicurezza

Viene fatto esplicito riferimento agli **effetti domino**.

Inoltre, si ribadisce che i Gestori di stabilimenti adiacenti DEVONO **collaborare nell'informare il pubblico e i siti adiacenti** non rientranti nel campo di allocazione della presente normativa.



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche

Rapporto di Sicurezza

E' ribadito l'obbligo di presentazione del RDS **solo per stabilimenti di soglia superiore - SS** (ex Art 8).

NB:

NON è necessario trasmettere una nuovo RDS se le informazioni presenti sull'ultima versione prima dell'entrata in vigore della direttiva sono esaustive e sono rimaste invariate.

Per conformarsi alla nuova normativa (in corso di definizione), il **Gestore può presentare SOLO le parti modificate del RDS, dandone comunicazione al CTR**

Adempimenti: Principali modifiche

PIANI DI EMERGENZA

Nella Direttiva sono ribadite le scadenze e gli obblighi per la predisposizione dei PEI e PEE, **limitatamente ai stabilimenti di soglia superiore** (NdR: *tuttavia, nel recepimento italiano – DLgs 105/15, tali obblighi sono stati poi estesi anche agli stabilimenti di soglia inferiore*).

Viene introdotta una scadenza per la redazione del Piano di Emergenza Esterno da parte delle Autorità designate: entro due (2) anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

Vengono introdotte modifiche (poco rilevanti) all'ex Allegato IV del DLgs 334/99 (*Dati e informazioni che devono configurare nei Piani di Emergenza*) in merito a:

- necessità di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere per l'attuazione del PEI, anche in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;
- considerazione dei possibili effetti domino nell'ambito della descrizione delle misure di intervento riportate nel PEE.



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche

CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE

Vengono introdotti **specifici riferimenti alla protezione dell'ambiente e viene chiarito che le disposizioni si applicano anche per gli stabilimenti di soglia inferiore – SI**

(NDR questa è una novità importante che trova riscontro nel recepimento italiano, estendendone quindi l'obbligo anche agli stabilimenti di soglia inferiore - SI)

che sono tenuti a comunicare (su richiesta) informazioni sufficienti per la pianificazione urbanistica.

La Commissione si riserva di sviluppare linee guida sulle *distanze di sicurezza* da mantenere.

(NDR questa è una novità importante che però non trova riscontro nel recepimento italiano, non essendo previste distanze di sicurezza, ma solo dei criteri gradualisti di compatibilità, in funzione del RISCHIO)

Adempimenti: Principali modifiche

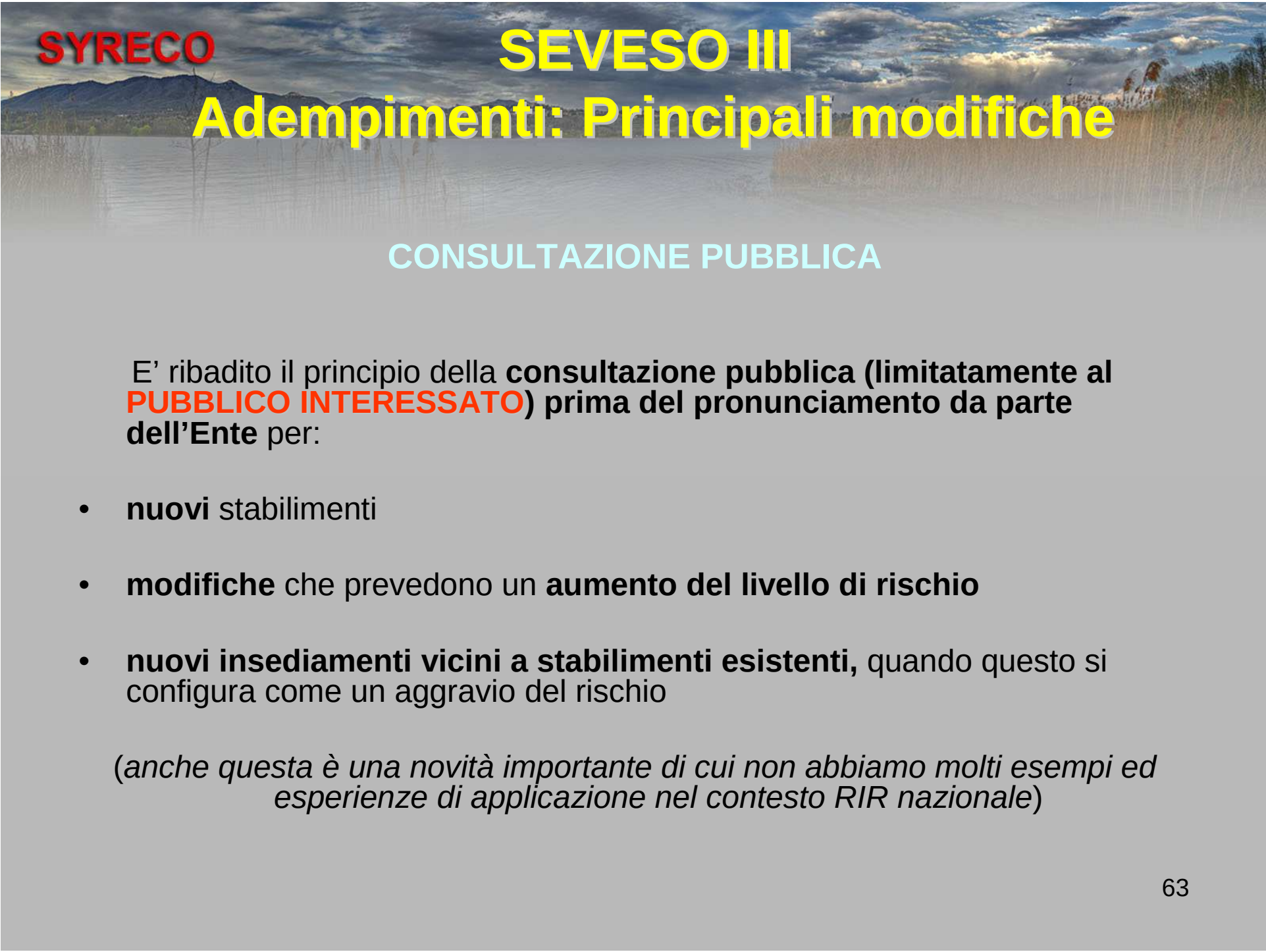
INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Le informazioni da fornire al **PUBBLICO** sono analoghe a quanto già previsto ora, ma **devono essere disponibili anche in formato elettronico**.

- SOLO per gli **stabilimenti di soglia SUPERIORE – SS**
(NDR nel recepimento Italiano, questo vale anche per quelli di soglia inferiore – SI)

Le Autorità competenti (**COMUNE**) devono provvedere affinché:

- tutte le persone potenzialmente interessate ricevano periodicamente e senza doverle richiedere informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da seguire in caso di incidente rilevante (periodicità massima 5 anni, od ogniqualvolta ci sono modifiche)
- tali informazioni devono essere fornite anche per **edifici/luoghi sensibili e aree frequentate dal pubblico**.
- Il **RdS** deve essere messo **a disposizione del pubblico**, eventualmente sotto forma di **sintesi non tecnica**, così come l'elenco delle sostanze pericolose detenute



SYRECO

SEVESO III

Adempimenti: Principali modifiche

CONSULTAZIONE PUBBLICA

E' ribadito il principio della **consultazione pubblica** (limitatamente al **PUBBLICO INTERESSATO**) prima del pronunciamento da parte dell'Ente per:

- **nuovi** stabilimenti
- **modifiche** che prevedono un **aumento del livello di rischio**
- **nuovi insediamenti vicini a stabilimenti esistenti**, quando questo si configura come un aggravio del rischio

(anche questa è una novità importante di cui non abbiamo molti esempi ed esperienze di applicazione nel contesto RIR nazionale)

Adempimenti: Principali modifiche**ISPEZIONI**

- E' stato ribadito che le ispezioni devono essere **adeguate per il tipo di stabilimento** e possono avvenire anche indipendentemente dal ricevimento del RdS o altri documenti
- E' stato introdotto il principio per cui **tutti gli stabilimenti** siano soggetti ad un **piano di ispezione programmata** e che **tra due (2) visite consecutive non deve passare più di 1 anno per SS e 3 anni per SI** (*quest'ultima è una novità recepita dal DLgs 105*).
- A seguito di una ispezione, **l'Ente competente è tenuto a rilasciare un Verbale entro 4 mesi** in cui sono riportate gli eventuali miglioramenti che devono essere attuati in **"tempi ragionevoli"** dal ricevimento della comunicazione

In casi di grave non conformità è prevista che venga disposta un'ulteriore visita entro 6 mesi

Adempimenti: Principali modifiche

Il divieto di esercire può essere esercitato dall'Autorità competente

per:

- **Gravi carenze** nella sicurezza
- **Inadempienza delle prescrizioni** emerse durante un'ispezione
- **Mancata presentazione di:**
 - Notifica
 - RDS
 - Informazioni alla popolazione